

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	423	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei Carabinieri Giovanni Frignani. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (806).	424	
PRESIDENTE	424	
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	424	
Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica Federale Popolare Jugoslava. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (834).	424	
PRESIDENTE 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431	431	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i> 424, 427, 428, 429, 430, 431	431	
CAVALLARI	427	
CASTELLI AVOLIO	427, 428	
TROISI	427	
CLERICI	427, 428, 429	
GHISLANDI	427, 428	
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	428, 429	
BARBINA	429	
TUDISCO	429	
Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo. (860)	431	
PRESIDENTE	431	
CAVALLARI, <i>Relatore</i>	431	
Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (754 B)	432	
PRESIDENTE	432	
LONGONI, <i>Relatore</i>	432	
Proposta di legge di iniziativa del senatore Bergman ed altri (Discussione e approvazione):		
Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (697)	432	
PRESIDENTE	432, 433	
NITTI, <i>Relatore</i>	432, 433	
CAVALLARI	433	
Votazioni segrete:		
PRESIDENTE	433	

La seduta comincia alle 10,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a termini dell'articolo 28 del regolamento della Camera, l'onorevole Tosi è stato sostituito per questa seduta dall'onorevole Clerici.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani. (806) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova della Medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani.

Invito il relatore onorevole Castelli Avolio a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani fu uno dei più attivi organizzatori del fronte militare clandestino della resistenza, insieme con l'eroico colonnello Montezemolo. Arrestato dai tedeschi, fu portato a via Tasso e sottoposto a sevizie, alle quali resisté impavido, mantenendo il più assoluto silenzio sul movimento cui apparteneva, salvando in tal modo l'organizzazione e la vita dei suoi collaboratori. Il 24 marzo 1944 venne fucilato alle Fosse Ardeatine. Alla sua memoria fu conferita la medaglia d'oro al valor militare.

Con il disegno di legge sottoposto al vostro esame, si propone di tributare un doveroso riconoscimento alla memoria del colonnello Frignani, concedendo alla vedova, signora Castellina Castellani — la quale è priva di ogni risorsa economica all'infuori degli assegni vedovili in lire 11 mila mensili — il trattamento straordinario di pensione.

Lo stesso trattamento venne, come è noto, già concesso alle vedove dell'onorevole Buoizzi Bruno, del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e del generale Simone Simoni.

La relativa spesa va imputata al competente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, come è indicato nell'articolo 2 del disegno di legge.

Esprimo parere favorevole al disegno di legge ed ho l'onore di proporvi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Alla signora Castellina Castellani, vedova del tenente colonnello dei carabinieri, Giovanni Frignani, è concessa, a partire dal 1° giugno 1947 e per tutta la durata dello stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad essa spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente si farà fronte con gli stanziamenti esistenti sul capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949 e su quelli corrispondenti degli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari concernenti pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica Federale Popolare Jugoslava. (834) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica Popolare Jugoslava.

Invito il relatore, onorevole Schiratti, a riferire su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il Trattato di pace ha creato un complesso di rapporti anche con la Jugoslavia che, via via nel tempo, devono avere la loro sistemazione e la loro liquidazione.

Il principale o, per lo meno, uno dei principali di questi rapporti è quello relativo ai beni italiani cioè ai beni pertinenti alla Nazione italiana o a cittadini italiani che sono situati nel territorio jugoslavo.

È opportuno a questo punto precisare che, quando si parla di territorio jugoslavo, biso-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

gna fare una distinzione fra il territorio jugoslavo originario e il territorio jugoslavo acquisito in dipendenza delle cessioni territoriali che l'Italia, a termini del Trattato di pace, ha dovuto compiere.

Le questioni concernenti i beni dei cittadini italiani, situati nell'antico territorio jugoslavo, sono state contemplate dall'articolo 79 del Trattato di pace, e nei riguardi dei beni stessi è stata disposta una determinata disciplina, assai onerosa e fiscale.

Circa i beni italiani siti nei territori ceduti, a termini del Trattato di pace, alla Jugoslavia, cioè nella Venezia Giulia, vi è una norma di carattere particolare, contemplata nell'articolo 9 dell'allegato XIV al Trattato di pace. In rapporto a questi beni specifici, la citata norma contempla una posizione giuridica assai più favorevole di quella che è stata fatta per gli altri beni.

Secondo il disposto del suddetto articolo 9 dell'allegato XIV del Trattato di pace, i beni amministrati, o comunque pertinenti agli italiani nei territori ceduti, possono essere, in linea di massima, così ripartiti: beni italiani sottoposti a sequestro o confisca, beni italiani nazionalizzati, beni italiani tuttora di libera disponibilità.

In rapporto a queste tre categorie di beni, in data 23 maggio del corrente anno, venne stipulato un accordo fra l'Italia e la Jugoslavia.

Il progetto di legge, che viene ora sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione, contiene le norme per l'attuazione di questo accordo del 23 maggio 1949, intercorso fra l'Italia e la Jugoslavia.

È necessario far presente che nel progetto di legge in esame non vi è alcuno specifico richiamo a questo accordo; però tutto dimostra che il progetto di legge non è altro che una serie di norme per dare esecuzione a questo accordo.

Il Senato, come prima ha detto il Presidente, ha già approvato il disegno di legge. Ragioni di urgenza suggerirebbero alla nostra Commissione di approvarlo a nostra volta, senza modifiche: debbo però far presente ai colleghi che ho molti dubbi circa l'opportunità di seguire questa strada.

Due punti mi suggeriscono in modo particolare di sottoporre alla considerazione degli onorevoli colleghi l'opportunità e la convenienza di apportare o meno delle modifiche al provvedimento. I due punti si riferiscono uno all'articolo 4, l'altro all'articolo 6 del disegno di legge.

L'articolo 4 dice:

« Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia ai sensi degli articoli precedenti della presente legge, sarà liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale popolare jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949 ».

Gli interessati, che sono molti, e che sono degni (per i sacrifici che hanno fatto) di ogni nostra più benevola considerazione, si sono posti una domanda: se, per ipotesi, attraverso la liquidazione di questi beni, essi dovessero percepire una tangente assai inferiore a quello che è il valore reale dei beni, debbono ritenersi (con l'allibramento di quanto ricevono dalla Jugoslavia) tacitati in via definitiva, oppure — se, per ipotesi, domani si dovesse fare una legge che comunque risarcisca questi danni — essi avranno il diritto di rientrare in questa legge per la differenza? E perché gli interessati si pongono questo interrogativo? Perché essi hanno queste preoccupazioni?

Da un complesso di circostanze, di voci, di sensazioni, fondate o non fondate — questo io non lo posso giudicare — essi ritengono che, nello sviluppo ulteriore delle trattative tra l'Italia e la Jugoslavia, in rapporto a questo specifico problema dell'indennizzo dei beni, possano venire ad inserirsi delle necessità politiche di risolvere il problema, cui ho prima accennato, o comunque, di trovare una forma rapida per uscire da questa situazione.

In altri termini, gli interessati si preoccupano che ad un certo momento la Jugoslavia dica alla Commissione tecnica: perché esaminiamo tante migliaia di denunce e non regoliamo invece le questioni con un *forfait*? Nell'accettare questo *forfait*, il Governo italiano potrebbe essere spinto anche dalla convenienza di creare una distensione completa fra i due Paesi. È chiaro, comunque, che una distensione in questo settore si potrà avere più facilmente attraverso una rapida soluzione del problema, o meglio ancora, attraverso questo *forfait*, si potrebbe trovare la base concreta di una rinuncia da parte della Jugoslavia alle indennità di guerra che, al cambio attuale, comporterebbero dagli 80 ai 90 miliardi di lire, cifra questa indubbiamente inferiore al valore reale dei beni abbandonati.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

Gli interessati dicono: se questo avvenisse per ragioni politiche di ordine superiore, noi indubbiamente non ci opporremmo, anzi faremmo volentieri un sacrificio nell'interesse del nostro Paese; ma, siccome per questo noi non riceveremmo nemmeno un piccolo acconto, perché ci volete con questa disposizione togliere la possibilità di avere delle ulteriori agevolazioni?

Per tali ragioni, essi suggerirebbero la inclusione all'articolo 4 di un comma aggiuntivo così formulato: « La liquidazione dell'indennizzo di cui al precedente comma non esclude i benefici derivanti da altre disposizioni di legge ».

Il secondo punto sul quale ritengo opportuno di richiamare la vostra attenzione è quello relativo all'ultimo comma dell'articolo 6.

Per chiarezza dirò ai colleghi che l'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 contempla, all'articolo 10, anche la posizione dei possessori dei beni italiani tuttora disponibili per gli italiani nei territori ceduti.

L'articolo 10 dell'accordo, in rapporto a questi beni, dice che, a suo tempo, sarà esaminata la eventualità di un accordo tra il Governo italiano e quello jugoslavo concernente la possibilità, da parte di quest'ultimo Governo, di acquistare ad un prezzo equo, previo assenso dei rispettivi proprietari, i beni che non sono stati sottoposti ad alcuno dei vincoli indicati negli articoli 1 e 7 dell'accordo stesso del 23 maggio 1949 e che sono situati nel territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia.

Contempla cioè una promessa « di buona considerazione » da parte della Jugoslavia nei confronti dei beni liberamente disponibili dei cittadini italiani, e rimette ogni concretizzazione di questa promessa di buona disposizione ad un momento futuro.

Ecco allora che in questa direttiva si inserisce l'ultimo comma dell'articolo 6, che a me non piace molto, e, in verità, nemmeno agli interessati.

Esso dice che l'esercizio della facoltà di denunciare anche i beni liberamente disponibili comporta l'accettazione da parte del proprietario dei beni del prezzo che verrà concordato fra i due Governi; cioè, se il cittadino italiano fa una denuncia, ciò lo impegna a cedere senz'altro i suoi beni al Governo jugoslavo, ed inoltre ad accettare quel determinato prezzo, che sarà poi fissato tra i due Governi.

Dicono gli interessati: perché volete porci fin da questo momento, e quindi anticipatamente, in questa posizione di coazione?

Essi soggiungono: non bisogna pregiudicare la nostra posizione; aboliamo quindi, l'ultimo comma dell'articolo 6.

Per ragioni di carattere psicologico e anche per un criterio equitativo, io mi sentirei di accogliere questo voto degli interessati, ed è per questo che io vi suggerirei di considerare l'opportunità di abolire l'ultima parte dell'articolo 6. Per essere completo, e per dovere di obiettività, debbo anche dichiarare che, interpellato il Ministero degli esteri circa il suo parere sulla soppressione dell'ultima parte dell'articolo 6, esso ha manifestato di essere contrario a tale soppressione.

Per questa ragione avevo pregato la Presidenza della Commissione di invitare ad intervenire a questa seduta l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, allo scopo di illustrare i motivi che inducono la sua Amministrazione ad essere contraria a tale modificazione.

Effettivamente non mi spiego le ragioni per cui questo comma debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Debbo francamente dire che le proposte di modifica formulate dall'onorevole relatore non mi persuadono.

Questi beni sono calcolati sulla base delle riparazioni che noi dobbiamo ai vari Paesi. Come funziona la liquidazione in questo settore? Attraverso i singoli governi, gli interessati esprimono il loro giudizio, e danno una stima dei beni stessi. Effettivamente avviene che gli interessati moltiplicano per due, per tre, ecc. il loro valore, mentre poi il Governo li riduce al terzo o al quarto del loro valore. Vi sono quindi due posizioni estreme. Ed allora accade che le posizioni di partenza sono talmente lontane, che si finisce per non giungere mai ad un accordo.

Qui c'è un concetto fondamentale di riparazione e di liquidazione. Se noi volessimo usare una procedura che sia uguale per tutti i cittadini, noi dovremmo incamerare il valore di questi beni in modo che poi si possa avere una liquidazione equa per tutti. Ma bisogna evitare di creare questo precedente: di giungere cioè ad una liquidazione superiore a quella che effettivamente lo Stato italiano può dare; e bisogna evitare di creare situazioni di privilegio in confronto di altri risarcimenti pure attinenti a cause di guerra.

Prego i colleghi di considerare che questi problemi vanno risolti in altra sede. Se noi introducessimo un criterio che non fosse limitativo, creeremmo una situazione molto pericolosa.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

SCHIRATTI, *Relatore*. L'onorevole Presidente ha creduto di fare un raffronto fra i beni degli italiani nei territori ceduti, con i beni degli italiani nel vecchio territorio jugoslavo.

Sono due cose completamente diverse: i beni italiani sussistenti nei territori dei paesi con i quali noi fummo in guerra sono disciplinati dall'articolo 79 del Trattato di pace, il quale dice che i paesi vincitori hanno il diritto di confiscare questi beni secondo determinate norme. Ma noi qui esaminiamo principalmente la situazione degli italiani appartenenti ai territori italiani ceduti, situazione che non è contemplata dall'articolo 79 del Trattato di pace, ma dall'articolo 9 dell'allegato XIV allo stesso Trattato.

Questa è una posizione tutta particolare, e ritengo quindi opportuna quella tale clausola ove si addivenga ad una transazione forfettaria con lo Stato jugoslavo per i beni nazionalizzati e sequestrati; ciò mi suggerisce l'opportunità di non vincolare i beni di proprietà assoluta dei cittadini italiani, qualora si imponga ai cittadini stessi di accettare un prezzo coatto. Vi è cioè una differenza fra le due situazioni giuridiche.

PRESIDENTE. Qui siamo di fronte al fatto della guerra, e questi cittadini, come risarcimento dei danni, sono molto più coperti in confronto di altri cittadini che vivono all'interno del paese e che hanno pure subito danni in conseguenza della guerra.

Possiamo creare noi una situazione di privilegio e di maggior diritto degli uni in confronto degli altri? Noi non possiamo fare una esplicita dichiarazione al riguardo perché creeremmo un pericoloso precedente.

CAVALLARI. Ritengo che la questione prospettata dall'onorevole Schiratti ci porterebbe assai lontano: la questione dei danni di guerra è stata discussa già da vario tempo; infatti abbiamo appunto la legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Però ritengo che oggi sia prematuro affrontare questo problema perché al più presto dovrà uscire una legge sui danni di guerra la quale potrà dire come debbono essere indennizzati i cittadini per i danni subiti a causa della guerra, ecc. Ed allora, solamente allora, si potrà stabilire se e come potrebbe concedersi una integrazione. Pertanto si potrebbe rinviare questa discussione in sede di trattazione della legge generale sui risarcimenti dei danni di guerra.

CASTELLI AVOLIO. L'articolo 4 parla di liquidazione di un indennizzo, e si intende che questo indennizzo si dà a titolo definitivo. Ma difficilmente, credo, la legge generale sui

danni di guerra potrebbe prendere in esame una materia che è stata già regolamentata da una norma di carattere particolare.

PRESIDENTE. Questo si potrà giudicare appunto in quella sede.

TROISI. La relazione fatta dall'onorevole Schiratti ha contemplato delle norme regolamentari, ed inoltre ha prospettato l'urgenza del problema.

Ma noi dobbiamo preoccuparci soprattutto delle ripercussioni finanziarie del problema. Credo che possiamo salvaguardare l'interesse di questi italiani formulando un voto che vincoli il legislatore futuro. Si dovrebbe compilare cioè un ordine del giorno apposito nel quale sia espressa questa ansietà derivante da una particolare situazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Era necessario, secondo me, giungere, comunque, ad una chiarificazione dell'articolo 4, in quanto non si deve intendere che questo articolo 4 contempla una liquidazione definitiva dell'indennizzo.

A questo riguardo un certo risultato mi pare che sia stato ottenuto.

Ora, io sarei anche disposto a ritirare la proposta di un emendamento aggiuntivo, purché alla parola « liquidato », sia sostituita quella di « ripartito », e così per quanto riguarda l'articolo 6.

PRESIDENTE. Faccio presente che sull'articolo 6 vi è una preclusione assoluta.

CLERICI. Secondo me non si dovrebbe semplicemente considerare l'aspetto finanziario del problema, ma anche l'aspetto politico di esso. Si dovrebbe fare una riserva nel senso che questo problema sia discusso in maniera più approfondita in sede opportuna.

CAVALLARI. Proporrei un comma aggiuntivo all'articolo 4, nel senso che, qualora sia emanata una nuova legge sul risarcimento dei danni di guerra, che riconosca il diritto al risarcimento stesso ai proprietari di beni di cui alla presente legge, l'indennizzo di cui al comma precedente verrà ad essi calcolato in detrazione della eventuale maggior somma che potranno percepire a titolo di risarcimento dei danni di guerra.

SCHIRATTI, *Relatore*. Comunque, debbo insistere su questo: che la parola « liquidato » io la ritengo inopportuna anche politicamente. Quindi insisto perché si dica « ripartito ».

Per quanto riguarda l'articolo 6, perché noi dobbiamo dire, fin da questo momento, che è necessario di stabilire una norma coattiva?

GHISLANDI. Si dovrebbe cercare una soluzione definitiva; io per esempio suggerirei

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

all'articolo 4 di dire « corrisposto o » invece di « liquidato ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Insisterei che si dicesse « ripartito ». Comunque accetto anche la parola « corrisposto ».

GHISLANDI. Quando si liquida una cosa vuol dire che si transige.

SCHIRATTI, *Relatore*. La questione per me è troppo grave e troppo importante e perciò desidero ancora chiarire, a questo punto, che il mandato affidato al Governo comporterebbe oltre quello di immediata vendita, qualora la Jugoslavia dichiarasse di acquistare i beni, anche il mandato di fissare il prezzo di questi beni.

PRESIDENTE. Ma il fatto fondamentale qui non è di vedere se la Jugoslavia acquista o non acquista, se paga un prezzo e che prezzo paga, ma il fatto fondamentale di queste trattative è che, in genere, si nega l'esistenza di questo diritto. Quindi, come facciamo noi a mettere una Commissione nella condizione di dover accertare prima la volontà della Jugoslavia, la quale volontà è legata al prezzo perché al prezzo x acquista e al prezzo y non acquista?

SCHIRATTI, *Relatore*. Quando la Jugoslavia in base a quel tale accordo che non è ancora stipulato dirà: io sciolgo la mia riserva e dichiaro di volere acquistare questo bene, la Jugoslavia deve dire in che forma intende determinare il giusto prezzo...

PRESIDENTE. Se l'equo prezzo fosse determinato solo dalla Jugoslavia, questa naturalmente non direbbe nulla.

D'altra parte questi beni sono perduti. Lo Stato italiano li recupera ed evidentemente non li può recuperare per l'intero valore. Qui bisogna decidere fra la perdita totale e il recupero di un certo valore.

CASTELLI AVOLIO. Io escluderei qualsiasi delega di mandato. Qui si tratta di un mandato internazionale e sono d'accordo che, data la attuale situazione politica, chi meglio può rappresentare questi interessi è proprio lo Stato. Ma non siamo semplicemente nell'ambito del mandato per cui il mandante debba riconoscere per benfatto tutto ciò che ha fatto il mandatario. Da ciò la necessità di quella riserva su cui insisteva, e giustamente, il collega onorevole Schiratti, per ottenere la differenza di indennizzo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo Stato accetta il mandato alle condizioni che sono stabilite nella legge. Coloro che non vogliono dare allo Stato il mandato sono liberi di trattare.

SCHIRATTI, *Relatore*. Questo è troppo semplicistico. Ci sono moltissimi cittadini i quali non sanno ancora se questi beni sono colà disponibili oppure no.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'articolo 4 vorrei pregare la Commissione di far sì che la sua interpretazione non sia restrittiva e che non si richieda neanche la votazione di un ordine del giorno che potrebbe sminuire anziché rafforzare questa unanime interpretazione. Posso essere d'accordo che non ci sia esattezza di termini ma, in fin dei conti, qui si parla della liquidazione di una somma forfezzata. È logico che le leggi successive potranno senz'altro riprendere in considerazione questa situazione, anche se la nostra interpretazione dovesse essere necessariamente preclusiva.

Quindi io credo che anche in rapporto ai termini, che hanno una certa importanza, la formulazione attuale possa essere approvata così come è, senza alcuna modifica. Si tratta di presentare le denunce entro il 15 dicembre 1949 perché entro il 13 febbraio 1950, le Commissioni dovranno avere valutato e liquidato i danni di guerra. Perché porre il Governo italiano nelle condizioni di dover chiedere ulteriori dilazioni che potranno avere anche ripercussioni nelle trattative che pendono con la Jugoslavia, quando nella sostanza dell'interpretazione della legge tutti siamo d'accordo?

PRESIDENTE. Vorrei dire una parola rassicurante soprattutto all'onorevole Clerici. Una volta che noi abbiamo liquidato questa posizione, da un punto di vista generale, niente osta che si presenti un provvedimento per i casi specifici cioè che si veda la reale situazione della massa dei cittadini che si trovano nelle condizioni cui ha fatto cenno l'onorevole relatore; ma questo deve essere considerato dopo la liquidazione. Col disegno di legge in esame si contemplan invece i casi più diversi, ossia il grosso e il piccolo patrimonio, si contemplan una quantità di cose che non si possono regolare tutte sullo stesso piano. Se poi sorgessero necessità specifiche, vuol dire che si potranno regolare successivamente nella sede più adatta senza pregiudicare questioni di principio che sono sempre questioni molto gravi.

CLERICI. Vi è una larga agitazione fra i fumani per questa cosa.

Io accetto qualsiasi formula o un cambiamento del termine o un ultimo capoverso sul tipo di quello proposto dall'onorevole Cavalari, tale però che dia agli interessati la pos-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

sibilità di far valere i loro diritti, in modo però che non impegnino il tesoro dello Stato italiano: una riserva che tutti gli avvocati mettono in fondo a qualsiasi atto legale che vuol dire tutto e vuol dire anche niente.

BARBINA. Vorrei far presente che non ritengo fondate le perplessità che si sono manifestate nella discussione. In sostanza si chiede che lo Stato tuteli questi titolari di beni. Essi vedranno volentieri che lo Stato intavoli delle trattative col Governo jugoslavo, trattative che essi non potrebbero fare.

SCHIRATTI, *Relatore*. Arrivati a questo punto, desidererei che fosse sospesa la discussione del provvedimento, perché desidererei avere l'adesione di altri colleghi per proporre a termini dell'articolo 40 del regolamento della Camera di deferire questo disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

Anzi vorrei modificare ancora la mia proposta: rimandiamo questa legge alla prossima seduta, perché io possa approfondire di più la situazione che si verrà a determinare con l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, faccio presente che vi è una proposta del relatore onorevole Schiratti, di rinviare la discussione del provvedimento di qualche giorno. Desidererei conoscere il parere del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha urgenza che il disegno di legge sia approvato. Se si tratta di un breve rinvio per calmare le apprensioni dell'onorevole Schiratti non ho difficoltà ad accettare questa breve proroga.

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli Schiratti e Clerici di considerare che questa è una Commissione di finanze. Molte cose che un'altra Commissione può fare più facilmente di noi, noi non le possiamo fare. Se il Governo vuol dare quell'assicurazione che viene richiesta dall'onorevole relatore, lo faccia pure; ma non è compito della nostra Commissione.

CLERICI. Occorrerebbe sentire la Commissione permanente degli esteri.

PRESIDENTE. La Commissione degli esteri può fare meglio questa valutazione di interessi ma noi, Commissione finanze e tesoro, non possiamo. La Commissione ha già un compito ingrato, prego di non renderlo ancora più grave.

SCHIRATTI, *Relatore*. Accetto la proposta, dell'onorevole Presidente; però con una riserva che ora farò; per quanto riguarda l'articolo 4, in seguito ai chiarimenti dati, ritengo che la questione possa considerarsi esaurita; ma debbo tuttavia insistere per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6, la quale

soppressione investe soltanto il modo con cui deve avvenire questo trapasso di proprietà, ma non comporta oneri da parte dello Stato. E allora io credo che questa disposizione sia più opportuno introdurla nell'accordo quando esso sarà stipulato con la Jugoslavia. Perché si vuole introdurla in questo provvedimento?

PRESIDENTE. Comprendo lo stato d'animo dell'onorevole relatore per quanto riguarda l'articolo 4, ma non per quanto concerne l'articolo 6. Non vorrei influire sulla decisione della Commissione, ma debbo pur dire che sull'articolo 6 non può sorgere alcuna questione. Pertanto prego il collega onorevole Schiratti di non insistere nella sua proposta.

TUDISCO. Per tranquillizzare qualche collega e specialmente per dare giusto rilievo alla valutazione politica fatta dall'onorevole Clerici, vorrei osservare che, per la nostra Commissione, il punto di vista tecnico deve avere parte prevalente, pur non tralasciando la questione politica che deve avere pur essa la sua valutazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Propongo il rinvio della discussione a martedì prossimo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del relatore di rinvio della discussione di questo provvedimento a martedì prossimo.

(Dopo prova e controprova la proposta non è approvata).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro — Ispettorato rapporti finanziari con l'estero — entro il 15 dicembre 1949.

Sono esclusi i beni liquidati dal Governo Jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace.

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

Passiamo all'articolo 2:

« Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalità italiana, nonché, nella misura della partecipazione italiana, quelli delle Società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo.

Le partecipazioni straniere nelle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengano a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e a cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi ».

Poiché nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Le denunce, compiute sulla base di appositi formulari che potranno essere richiesti al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, Ispettorato rapporti finanziari con l'estero — dovranno essere corredate dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni, diritti ed interessi, la loro consistenza al momento in cui le Autorità jugoslave ne presero possesso definitivo ed il loro valore da calcolarsi sulla base dei prezzi del mercato libero nel 1938 ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia ai sensi degli articoli precedenti della presente legge, sarà liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale popolare jugoslava in esecuzione dell'Accordo Italo-Jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949 ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Dichiaro di votare, a favore dell'articolo 4 nello spirito e nella interpretazione determinati dalla discussione che è avvenuta relativamente all'articolo 4 stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La liquidazione degli indennizzi, concordati con il Governo jugoslavo, agli aventi diritto sarà deliberata da una Commissione interministeriale che verrà nominata con decreto del Ministro del tesoro e che sarà così composta:

un magistrato di grado non inferiore al 3° — Presidente;

un magistrato di grado non inferiore al 5° — Vicepresidente;

un rappresentante del Ministero affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto;

quattro rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del consiglio, sentito il Ministero degli affari esteri, tra i cittadini italiani già residenti nell'attuale territorio della Repubblica Federale Popolare Jugoslava.

A segretario della Commissione è nominato un funzionario di grado non inferiore al 9°, gruppo A, in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

La Commissione delibererà a maggioranza assoluta ed, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione predetta le Amministrazioni interessate provvederanno a designare altresì i rappresentanti supplenti.

Potranno essere chiamati a far parte della Commissione stessa — per l'esame di particolari casi — funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto di voto.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai Membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50 e corrispondente capitolo per gli anni successivi ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Denuncia analoga a quella prevista nell'articolo 1 della presente legge potrà essere presentata, nello stesso termine di cui all'articolo 1, dal proprietario di beni italiani siti nel territorio ceduto e rimasti nella sua libera disponibilità qualora intenda effettuare la vendita al Governo jugoslavo e per l'eventualità che quest'ultimo accetti di acquistarli.

La denuncia dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni e la loro consistenza attuale; dovrà, inoltre, contenere ogni utile elemento per la determinazione del valore venale dei beni predetti.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma del presente articolo importa accettazione, da parte del proprietario dei beni, del prezzo che, in caso di acquisto da parte del Governo jugoslavo, verrà concordato fra i due Governi ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Domando che l'articolo sia votato per divisione, cioè i primi due commi a parte e l'ultimo comma successivamente.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 6.

(Sono approvati).

SCHIRATTI, *Relatore*. Dichiaro che sono contrario all'ultimo comma, non per il suo contenuto, ma per la sua inattualità ed intempestività, potendosi, a mio giudizio, introdurre una clausola di identica portata allorché si stipulerà l'accordo fra i due Governi previsto dagli articoli 9 e 10 dell'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 6, nel suo complesso, risulta approvato nel testo ministeriale.

Passiamo all'articolo 7:

« La presentazione delle denunce entro il termine prescritto estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessazione del corso legale delle am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo. (860).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Cessazione del corso legale delle am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo.

Invito il relatore, onorevole Cavallari, a svolgere la sua relazione.

CAVALLARI, *Relatore*. La mia relazione si limita a ricordare ai colleghi che negli anni che precedettero la guerra la Banca d'Italia emise biglietti da lire 50 e da lire 100 di vario tipo cui si sono aggiunte durante la guerra le am-lire di differenti valori. Col presente disegno di legge si propone di ritirare tali biglietti in quanto viene assicurato che sono pronte le monete nuove che sostituiranno quelle vecchie.

Nel proporre l'approvazione di questo disegno di legge, mi auguro che la carta filigranata con la quale vengono fabbricati i biglietti sia migliore di quella che abbiamo già visto in circolazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia per i tagli da lire 100 e lire 50 dei vari tipi, attualmente circolanti, eccezion fatta per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il te-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

soro 22 settembre 1944, cesseranno di avere corso legale il 28 febbraio 1950.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione dei biglietti, di cui al precedente comma fino a tutto il 31 dicembre 1950. Con decreti del Ministro per il tesoro questo ultimo termine, occorrendo, potrà essere prorogato.

Scaduto il termine medesimo, i biglietti dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia ».

(E approvato).

ART. 2.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (754 - B).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32.

Invito il relatore onorevole Longoni a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 28 settembre scorso e che è tornato al nostro esame per una modificazione apportata dalla V Commissione permanente del Senato.

LONGONI, *Relatore*. Come ha ora ricordato l'onorevole presidente, nella seduta del 28 settembre scorso noi abbiamo approvato il disegno di legge 754-B che prevedeva la cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32. Tale articolo prevedeva la concessione di un premio a coloro che avessero elementi utili

per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato.

La V Commissione permanente del Senato ha ritenuto opportuno, approvando il disegno di legge, di ampliare i termini di tempo, di modo che mentre noi abbiamo approvato il termine del 31 dicembre 1949 per la cessazione dell'efficacia dell'articolo 2 già citato, il Senato ha portato tale termine al 31 dicembre 1950. Per mio conto non ho osservazioni da fare e, pertanto, propongo ai colleghi di approvare la modificazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti l'articolo unico con la modificazione apportata dalla V Commissione del Senato di cui do lettura:

« La disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950 ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bergmann ed altri: Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo. (697) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del senatore Bergmann ed altri: Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo.

Invito il relatore, onorevole Nitti, a svolgere la sua relazione su questa proposta di legge che è stata già approvata dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

NITTI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno la proposta di legge del senatore Bergmann ed altri fu discussa in sede referente dalla nostra Commissione nelle riunioni del 4 ottobre scorso e del 10 corrente nella quale è stato chiesto, e l'Assemblea ha approvato il 15 corrente, che la proposta medesima fosse deferita all'esame della Commissione finanze e tesoro in sede legislativa.

Desidererei confermare la riserva di ordine generale che già feci in sede referente, cioè che questi contributi eccezionali dovrebbero essere piuttosto a carico dei bilanci dei

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

Ministeri competenti, per evitare nel futuro che siano presentate proposte di legge di tale carattere. Qui si tratta di un modesto contributo. Ed è proprio necessario fare una proposta di legge per pubblicare gli scritti di uomini illustri? D'altra parte non possiamo essere così rigidi dal momento che il Ministero del tesoro è d'accordo. Pertanto noi non possiamo che accettare.

In sede referente accennai al fatto che la Commissione del Senato votò favorevolmente questa proposta di legge il 14 luglio scorso, cioè a chiusura dell'esercizio finanziario, perché l'onere fosse sopportato dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio 1948-49. Feci notare questa incongruenza e chiesi nello stesso tempo che la proposta di legge passasse in sede legislativa. Oggi ritengo che se dobbiamo votare — ed io propongo favorevolmente — bisognerebbe modificare la proposta di legge facendo gravare la spesa sull'esercizio 1949-50, e perciò, invece di parlare di capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, occorre specificare che la spesa stessa deve essere imputata al corrispondente capitolo 419 del bilancio 1949-50.

A parte queste modifiche, ritengo che la Commissione possa dare il suo voto favorevole.

CAVALLARI. Domando al relatore che cosa sia il Comitato italo-svizzero.

NITTI, *Relatore*. Tale Comitato è composto da varie personalità italiane e svizzere, soprattutto del Canton Ticino, ove dimorava Cattaneo ed ivi sono stati trovati molti documenti. L'opera, in realtà, è in pubblicazione.

CAVALLARI. Tale Comitato è un ente riconosciuto?

NITTI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Mi sembra che vi fosse una proposta del Ministero del tesoro di stanziare la somma in più esercizi e di scindere l'articolo unico in due articoli.

NITTI, *Relatore*. Esiste tale proposta, ma io la ritengo una cosa inutile; si complicheranno inutilmente le cose.

PRESIDENTE. Non essendovi altri colleghi che chiedono di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico con le modificazioni proposte dal relatore e cioè di sostituire il capitolo 353 col capitolo 419 e di sostituire alle parole « esercizio 1948-49 » le altre « esercizio 1949-50 »:

« È assegnato un contributo di lire tre milioni al « Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle Opere di Carlo Cattaneo »,

per le spese di raccolta e di preparazione, stampa, diffusione degli Scritti e dell'Epistolario, per la stampa del catalogo dell'Archivio Cattaneo, per la prosecuzione e la pubblicazione del regesto dei documenti dell'*Archivio Triennale*, e di pubblicazioni accessorie.

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di lire tre milioni dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1949-50 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge numeri 806, 834, 860 e sulla proposta di legge n. 697 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge e disegni di legge seguenti:

Disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (806):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (834):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo » (860) :

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Bergmann ed altri: « Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (697) :

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione :

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Ceccherini, Cicerone, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Giannini Guglielmo, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Magnani, Mannironi, Martinelli, Massola, Nitti, Pecoraro, Ponti, Proia, Schiratti, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Zagari.

Data l'ora tarda, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 15,30 per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 754-B, approvato nel corso di questa seduta.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 13,15 è ripresa alle ore 15,30).

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 754-B approvato questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge :

« Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato (754-B) :

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione :

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiaramello, Corbino, Costa, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Mannironi, Martinelli, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tudisco, Vicentini Rodolfo, Walter, Zagari.

La seduta termina alle 16,15.